

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PINO TORINESE E LE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATE PRESENTI NEL NOSTRO TERRITORIO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PIEMONTE .

L'anno duemilaventicinque, addì del mese di, in Pino Torinese, in una sala del Palazzo Comunale,

TRA

Il **Comune di Pino Torinese**, con sede in Piazza Municipio 8, P.IVA 01984460012 – C.F. 82000370013, rappresentato dal dott. Stefano Delfino, responsabile del Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali,

E

- “L'ISOLA CHE NON C'E” - Via Maria Cristina n. 26 – Pino Torinese, rappresentato dalla titolare Sig.ra FIORONE ANNA, nata il 19/05/1975 a TORINO residente in PINO TORINESE Via BELLARIA 14
C.F. FRNNNA75E59L219W
P.IVA 07621150015
-

CONSIDERATO CHE

1. Sul territorio del Comune di Pino Torinese non esistono asili nido e micro-nidi comunali.
2. Il D. Lgs. 65/2017 disciplina la “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Il piano di azione nazionale pluriennale 2021-2025, approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in data 5 ottobre 2021, definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del sistema integrato di educazione ed istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12 del D.Lgs. 65/2017, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 dello stesso e sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.
4. I seguenti servizi per la prima infanzia presenti sul territorio di Pino Torinese, “La gang del bosco” con sede in via Biscaretti n. 2/3, “Il Girotondo” con sede in via Valle Balbiana n. 33 e “L'Isola che non c'è” con sede in via Maria Cristina n. 26, erogano un servizio di interesse pubblico. Il Comune di Pino Torinese, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. 65/2017, intende intervenire per il sostegno ed il potenziamento delle attività, data la loro importante finalità sociale ed educativa, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, dei tempi di lavoro e di cura ed in risposta alle esigenze delle famiglie.
5. Con D.G.R. n. 18-8340/2024/XI del 25/03/2024 la Giunta Regionale ha approvato il proprio atto d'indirizzo per il proseguimento per il 2024 dell'azione di supporto ai servizi educativi per l'infanzia, del “Piano di azione nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione annualità 2024”, insieme alle disposizioni sul riparto delle risorse regionali, che ammontano complessivamente a 4.701.451,00 euro, ovvero il 20% circa delle risorse statali.

Con note procedurali in ordine alla realizzazione degli interventi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2024, n. 18-8340, la Regione Piemonte raccomanda di impegnare le risorse entro il 31/12/2025.

Con la stessa Deliberazione la Giunta Regionale ha approvato il proseguimento per il 2024 delle tipologie di intervento che i Comuni potranno attuare con riferimento alle risorse ministeriali e regionali provenienti dal Piano d'Azione nazionale di cui all'art. 12 Dlgs 65/2017, con l'obiettivo di sostenere e potenziare la rete dei servizi alla prima infanzia piemontesi. Gli interventi previsti sono:

1) sostegno ai costi di gestione dei servizi a titolarità pubblica e privata, presenti, autorizzati e attivi sul territorio comunale con l'obiettivo di consolidare la rete dei servizi educativi per l'infanzia, di favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti e anche per ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi (a solo titolo d'esempio, costi del personale, utenze, approvvigionamenti di beni materiali, manutenzione ordinaria, costi aggiuntivi relativi alla presenza nei servizi di bambini disabili, ecc.);

2) riduzione delle tariffe praticate nei servizi in propria titolarità e per contribuire alla riduzione delle tariffe praticate nei servizi in titolarità privata inclusi nelle rilevazioni

3) sostegno ai costi per la gestione e il potenziamento dei servizi di sezione primavera, al fine di superare progressivamente gli anticipi all'iscrizione alla scuola dell'infanzia;

4) sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di formazione di cui alla legge 107 del 2015 e per la promozione dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali (CPT).

6. La Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 512/A1511C/2024 del 18 settembre 2024 ha approvato il riparto fra i Comuni piemontesi beneficiari delle risorse del fondo nazionale e delle risorse in compartecipazione regionale.

Considerato quanto sopra, in esecuzione della Deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 23/04/2025

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

La D.G.R. n. 18-8340 del 25/03/2024 e la Determinazione Dirigenziale n. 512/A1511C/2024 del 18/09/2024 della Regione Piemonte hanno approvato l'atto d'indirizzo per la programmazione degli interventi per l'anno 2024 (con indicazione di impegnare le risorse entro il 31/12/2025), e hanno previsto il riparto dei contributi ai comuni piemontesi per favorire il sostegno dei costi di gestione dei servizi della prima infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata.

I titolari dei servizi educativi sopra citati garantiscono, attraverso il supporto finanziario dell'Ente, lo svolgimento degli interventi definiti all'art. 2 della presente convenzione.

ART. 2 - CONDIZIONI E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La titolare della struttura per l'infanzia garantisce che le risorse assegnate dalla Regione al Comune verranno utilizzate, entro il 31/12/2025 per le seguenti finalità, come previsto nella risposta alla rilevazione citata in premessa:

1. Sostegno ai costi di gestione dei servizi a titolarità pubblica e privata, presenti, autorizzati e attivi sul territorio comunale con l'obiettivo di consolidare la rete dei servizi educativi per l'infanzia, di favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti e anche per ridurre la partecipazione economica delle

famiglie alle spese di funzionamento dei servizi (a solo titolo d'esempio, costi del personale, utenze, approvvigionamenti di beni materiali, manutenzione ordinaria, costi aggiuntivi relativi alla presenza nei servizi di bambini disabili, ecc.);

In questa voce rientrano a titolo esemplificativo:

- costi sostenuti per il personale
- costi sostenuti per le utenze
- approvvigionamenti di beni materiali
- manutenzione ordinaria
- sanificazione dei locali
- costi di gestione per favorire l'accesso nei servizi educativi dei bambini diversamente abili, sia costi di parte corrente, ma anche costi d'investimento, quali ad esempio opere di abbattimento di barriere architettoniche

In riferimento a tale punto la titolare impiega risorse pari al **80%** dell'importo erogato.

2. Riduzione delle tariffe praticate nei servizi in propria titolarità e per contribuire alla riduzione delle tariffe praticate nei servizi in titolarità privata inclusi nelle rilevazioni, impiegando risorse pari al **20%** dell'importo erogato.

Le riduzioni vengono definite dai titolari delle strutture secondo le seguenti fasce ISEE:

Fasce di reddito

FASCIA 1	Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE pari o inferiore ad euro 6.000,00
FASCIA 2	Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE compreso tra i 6.000,01 euro ed euro 15.000,00
FASCIA 3	Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE compreso tra i 15.000,01 euro ed euro 35.000,00
FASCIA 4	Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE superiore ad euro 35.000,00

La percentuale di rimborso viene stabilita dai titolari delle strutture in maniera proporzionale e tiene anche conto della presenza di fratelli/sorelle gemelli/e, di bambini/e in affidamento o in adozione.

La diversa destinazione delle risorse rispetto a quanto qui pattuito deve essere illustrata e documentata secondo quanto indicato nel successivo articolo 3.

ART. 3 – CONTRIBUTIONI

Per l'anno 2024 (anno scolastico 2024-2025 e finanziariamente fino al 31 dicembre 2025), in attuazione del Piano di Azione Nazionale di cui al D.Lgs. 65/2017 ed a seguito dell'adozione della D.G.R. n. 18-8340 del 25/03/2024 e della Determinazione Dirigenziale n. 512/A1511C/2024 del 18/09/2024 da parte della Regione, con le quali sono state definite le quote di contribuzione regionale e statale per ciascun comune partecipante all'iniziativa (rispettivamente per Pino Torinese € 10.228,14 quale quota contributo regionale ed € 31.830,30 quale quota contributo statale), il Comune di Pino Torinese erogherà la somma di **€ 42.058,44** per una capacità ricettiva pari a **n. 54** posti, sulla base della rilevazione informatica attivata presso i Comuni piemontesi finalizzata ad attestare il numero di minori frequentanti le strutture per l'infanzia di fascia 0-2 anni nel periodo dal 2 gennaio 2023 al 15 febbraio 2024, così suddivisi:

n. 15 posti per "LA GANG DEL BOSCO"

n. 25 posti per "IL GIROTONDO"

n. 14 posti per "L'ISOLA CHE NON C'E".

L'importo attribuito ad ogni struttura moltiplicando la quota a posto bimbo di € 778,86 per il numero di posti presenti in ogni asilo, è il seguente:

€ 11.682,90 a “LA GANG DEL BOSCO”

€ 19.471,50 a “IL GIROTONDO”

€ 10.904,04 a “L'ISOLA CHE NON C'E'

Il Comune provvederà al pagamento delle suddette somme, previa verifica del DURC, operando le ritenute fiscali di legge. Successivamente il titolare del servizio presenterà una relazione descrittiva circa l'utilizzo del contributo, dei risultati conseguiti e della documentazione necessaria allo scopo **entro e non oltre la fine di febbraio 2026**.

Nel caso in cui la rendicontazione presentata non sia coerente e veritiera, il Comune si riserva la facoltà di esigere la restituzione del contributo erogato.

Ai sensi della normativa regionale vigente e per le finalità indicate, il Comune si impegna ad inoltrare istanza alla Regione Piemonte per eventuali ulteriori contributi e ad erogarli a favore del titolare del servizio.

ART. 4 – VALIDITA' E DURATA CONVENZIONE

La Convenzione ha validità per l'anno scolastico 2024-2025 e per ulteriori spese da sostenersi fino al 31 dicembre 2025. Potrà essere prorogata soltanto se ciò sia espressamente ammesso in atti e provvedimenti regionali e nel caso possano essere confermati tutti i contenuti della presente, nessuno escluso.

Tale Convenzione sostituisce integralmente le precedenti Convenzioni stipulate con le titolari delle strutture dell'infanzia, le quali a far data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, perdono di efficacia.

ART. 5 – VIGILANZA

Ferma restando l'autonomia operativa del titolare del servizio, al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Comune di Pino Torinese può eseguire verifiche, richiedere informazioni e chiarimenti, formulare proposte sulla base delle esigenze rappresentate dalle famiglie e nel perseguimento delle finalità di cui al D. Lgs. 65/2017.

Entrambe le parti possono richiedere l'indizione di incontri e/o riunioni di verifica, secondo necessità.

ART. 6 – INADEMPIENZE E CAUSE RISOLUTIVE

L'Amministrazione Comunale può dichiarare la risoluzione della presente convenzione, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni da parte del titolare del servizio, per i seguenti motivi:

- reiterata negligenza nella conduzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso;
- cessione parziale o totale della convenzione;
- sospensione o interruzione del servizio per qualsiasi causa, escluse quelle di forza maggiore;
- allorché il titolare del servizio si renda colpevole di frode o versi in stato di insolvenza;
- allorché il titolare del servizio non sia più in possesso delle autorizzazioni previste per l'effettuazione del servizio dalle normative vigenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di contestare al titolare del servizio, di volta in volta, ogni negligenza nella conduzione del servizio.

ART. 7 – VARIAZIONI

Qualora durante la vigenza della presente convenzione si dovessero ravvisare nuove esigenze, le parti, di comune accordo, convengono di apportare le necessarie variazioni e di effettuare le eventuali integrazioni nel rispetto delle vigenti normative di settore e di contabilità pubblica.

ART. 8 – SPESE DELL’ATTO DI CONVENZIONE

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del titolare del servizio.

ART. 9 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione la parti fanno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni emanati in materia, nonché a tutte le normative applicabili del Codice Civile.

ART. 10 – REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione viene registrata solo in caso d’uso.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia che possa derivare nel corso del servizio e nell’applicazione delle norme contenute nella presente convenzione è competente il Foro di Torino.

Pino Torinese,.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO DEL COMUNE DI PINO TORINESE:

LA TITOLARE DELLA STRUTTURA DELL'INFANZIA:
